



Repubblica Italiana

# Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

## In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr.ssa Patrizia Pompei	Presidente
dr. Niccolò Calvani	Giudice relatore
dr. Roberto Monteverde	Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa n. 18041/2017 tra le parti:

ATTORE

**GENOVINA PIERINI**, cf PRNGVN49C51G618I

- difesa: avv. PAOLO RIZZO, cf RZZPLA73A18H708D
- domicilio: VIA DEL PALAZZO BRUCIATO 24, FIRENZE, presso il difensore

CONVENUTO

**ARREDARIA S.R.L.**, p. IVA 02257710976, in persona dell'arch. Sara Baldecchi e della sig.ra Camilla Annamaria Nibbi

- difesa: avv. PIETRO FRISANI, cf FRSPTR64P08L049K
- domicilio: VIA CURTATONE 2 50123 FIRENZE presso il difensore

OGGETTO: Altri istituti di diritto societario



Decisa a Firenze nella camera di consiglio dell'11/9/2018 sulle seguenti conclusioni:

Attore: Rigetto dell'eccezione pregiudiziale.

**In tesi:** accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Genovina Pierini alla corresponsione del compenso per l'attività svolta come amministratrice in favore di Arredaria S.r.l. e per l'effetto condannare detta società al pagamento di euro per euro 51.787, ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre il rimborso delle spese e l'indennità per la cessazione del rapporto, da determinarsi secondo equità.

**In ipotesi,** accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Genovina Pierini alla corresponsione del compenso per l'attività svolta come amministratrice in favore di Arredaria S.r.l. e per l'effetto determinarne l'ammontare, anche in via equitativa, condannando detta società al pagamento dell'importo così determinato, oltre il rimborso delle spese e l'indennità per la cessazione del rapporto, da determinarsi secondo equità.

**In ogni caso,** con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Convenuto: **In via preliminare:**

- dichiarare il difetto di competenza del Giudice adito in favore dell'organo arbitrale con sede a Prato, da nominarsi con provvedimento del Presidente del Tribunale di Prato ai sensi dell'art. 27 dello Statuto societario.

**Nel merito:**

- rigettare le domande attoree tutte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.

**In ogni caso,** condannare Genovina Pierini al pagamento delle spese di lite del presente procedimento.



## Fatto e processo

Genovina Pierini ha citato in giudizio la Arredaria Srl per sentirla condannare al pagamento della somma di € 51.787,00 – o quella diversa di giustizia, anche equitativamente determinata – a titolo di compenso per l'attività di amministratrice svolta in favore della società negli anni dal 2013 al 2016: afferma infatti di aver ricoperto tale carica ma di non aver mai percepito alcuna somma, senza che ciò possa essere interpretato come rinuncia ai propri diritti. Per la quantificazione del compenso, in assenza di delibere assembleari, l'attrice fa riferimento alle somme esposte nei bilanci di esercizio come stanziati in favore degli amministratori (da dividersi in parti uguali tra lei e le altre amministratrici Sara Baldecchi e Camilla Annamaria Nibbi). Chiede inoltre la liquidazione equitativa di un rimborso spese e dell'indennità di cessazione del rapporto.

Arredaria Srl eccepisce l'incompetenza del Tribunale, stante la clausola compromissoria contenuta nello Statuto, e comunque l'infondatezza della domanda.

In relazione all'eccezione preliminare, contrastata dalla attrice, il G.I. ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

## Motivi della decisione

L'art. 27 dello Statuto di Arredaria Srl devolve ad arbitrato irrituale tutte le controversie tra soci o tra soci e società, amministratori, liquidatori, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La norma dev'essere interpretata nel senso di ricomprendere qualunque controversia insorta tra due o più dei soggetti sopra elencati, e non solo quelle che vedono contrapposti i soci da un lato e altri soggetti dall'altro.

La presente causa ha ad oggetto, appunto, un diritto disponibile relativo al rapporto sociale che contrappone la società all'amministratore; pertanto rientra nella previsione statutaria.

Afferma l'attrice di non essere mai stata socia di Arredaria ma riconosce che, a norma dell'art. 34 dLgs 5/2003, l'accettazione dell'incarico di amministratore vincola anche quest'ultimo alla clausola compromissoria prevista dallo statuto; osserva però la sig.ra Pierini che tale previsione non avrebbe più effetto nel momento in cui l'amministratore cessa l'incarico.



L'assunto non può essere condiviso: la clausola, accettata dall'amministratore nel momento in cui assume l'incarico, devolve all'arbitro tutte le controversie tra soci, società, amministratori, liquidatori, sindaci, che abbiano ad oggetto diritti sorti dai rapporti endosocietari, e non esige il perdurare dello status di socio o amministratore o quant'altro.

Né è divisibile l'altro assunto di parte attrice, secondo cui l'art. 27 Statuto sarebbe nullo perché contrario all'art. 34 dLgs 5/2003, quest'ultimo prevedendo un collegio arbitrale ed il primo un arbitro unico: non è infatti vero che l'art. 34 esiga la presenza di un collegio arbitrale, l'unica norma imperativa e non derogabile è, semmai, che l'organo arbitrale sia nominato paritariamente dalle parti o da soggetto terzo – e, nella fattispecie, è indicato il Presidente del Tribunale di Prato.

L'eccezione preliminare, anche se sollevata impropriamente in termini di incompetenza del giudice adito, piuttosto che in termini di improponibilità della domanda (Cass. 7525/2007), dev'essere accolta.

In considerazione del fatto che la convenuta ha invocato una insussistente questione di competenza, anziché di proponibilità della domanda, si compensano tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:  
dichiara improponibile la domanda, essendo la controversia devoluta per clausola statutaria ad arbitrato irrituale;  
compensa tra le parti le spese del giudizio.

Firenze, 11 settembre 2018

Il giudice estensore  
dr. Niccolò Calvani

Il presidente  
dr.ssa Patrizia Pompei

